



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 2 (Allegato 10)

del procedimento

1. Una parte della controversia puo' chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione. La richiesta e' presentata all'altra parte per iscritto. 2. Qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte delle autorita' dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione, la richiesta e' trasmessa al convenuto, determinato a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda). Qualora non sia stato determinato il convenuto, essa e' trasmessa all'Unione. Qualora sia accolta, la richiesta specifica se e' l'Unione oppure lo Stato membro dell'Unione interessato a intervenire in qualita' di parte del procedimento di mediazione¹. _____ 1 Si precisa che, nel caso in cui la richiesta abbia a oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione, quest'ultima interviene in qualita' di parte del procedimento di mediazione e lo Stato membro dell'Unione interessato e' associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro dell'Unione, lo Stato membro dell'Unione interessato interviene in qualita' di parte del procedimento di mediazione, a meno che tale Stato membro non chieda all'Unione di intervenire in qualita' di parte del procedimento di mediazione.

3. La parte della controversia cui e' indirizzata la richiesta la valuta con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro 45 giorni o, nel caso in cui tale richiesta sia presentata dopo una richiesta di consultazioni presentata a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), entro 30 giorni lavorativi dal suo ricevimento. 4. La richiesta contiene:

- a) una sintesi delle controversie o delle dispute compresa, se del caso, un'indicazione dei pertinenti strumenti giuridici sufficientemente precisa da permettere di definire la questione alla base della richiesta;
- b) i nominativi e i dati di contatto della parte richiedente e dei suoi rappresentanti; e
- c) un riferimento al consenso alla mediazione o un invito all'altra parte o alle altre parti della controversia a partecipare a una mediazione nel quadro del presente meccanismo di mediazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

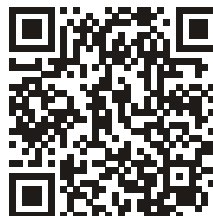
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Partizione	Allegato 10
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/allegato-10-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it